

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA
ENTE DEL TERZO SETTORE"
in breve
"FONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA ETS"
Articolo 1
COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA
Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA ENTE DEL TERZO SETTORE" , in breve "FONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA ETS" con sede in Torino.
La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti all'interno del territorio regionale con deliberazione del Consiglio di amministrazione, onde svolgere in via strumentale rispetto alle finalità della fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto della fondazione.
La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.
La Fondazione ha durata indeterminata.
Articolo 2
FINALITÀ
La Fondazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico, non ha scopo di lucro, è apolitica, apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione ha lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere attività di sviluppo, nonché di conoscenza e scambio dei valori etici e culturali dei popoli, con particolare riguardo alle situazioni più svantaggiate e alle attività dei Missionari della Consolata .
Le attività missionarie sostenute dalla Fondazione si inseriscono in una rete internazionale coordinata, che opera in molteplici aree del mondo con obiettivi condivisi e una visione unitaria dell'impegno missionario. La Fondazione promuove e sostiene tali attività nell'ambito di un'azione globale ispirata a principi di solidarietà sociale e pastorale, contribuendo allo sviluppo umano, culturale e spirituale delle comunità coinvolte.
Articolo 3
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in particolare le biblioteche ed i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e s.m.i.;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Per attuare concretamente tali scopi la Fondazione:

a) intraprenderà qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e dei diritti dell'uomo, di promozione umana, sanitaria ed educativa, realizzati direttamente dalla Fondazione stessa o da altri organismi idonei;

b) attuerà raccolte di fondi da destinare a persone svantaggiate e alle strutture riconosciute che operano nell'ambito della cooperazione internazionale, della missione, delle adozioni a distanza e dei progetti di sviluppo e formazione nei Paesi esteri;

c) si impegnerà in attività di educazione allo sviluppo per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi e la valorizzazione delle ricchezze e risorse culturali e artistiche degli altri Paesi del mondo in modo particolare di quelli più svantaggiati, nonché della globalità dello sviluppo e promuoverà iniziative di educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile sia in Italia che nel resto del mondo;

d) realizzerà attività di istruzione, preparazione, formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale che collabora o simpatizza con le finalità della Fondazione, quanto ad un più ampio arco di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, migranti, nell'ambito di progetti comunitari, nazionali o locali;

e) promuoverà l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possono contribuire all'inserimento nella società civile delle persone migranti;

f) potrà allestire, gestire, sovrintendere o promuovere musei e biblioteche, con particolare attenzione alle raccolte che annoverano beni espressione delle culture dei popoli del Sud del mondo;

g) per diffondere, promuovere, informare e sensibilizzare, la Fondazione svolgerà attività di carattere editoriale quali la redazione e pubblicizzazione di libri e periodici, aventi contenuti umanitari e sociali, nonché la pubblicazione di ricerche, di atti di convegni e seminari. Inoltre, potrà organizzare tavole rotonde, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, ritiri spirituali, sempre in conformità con gli scopi umanitari, sociali e missionari;

h) attuerà la organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione potrà altresì:

- svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge;

- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività patrimoniale, economica o di gestione utile o necessaria alla realizzazione dei suoi fini.

Per l'organizzazione e la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione si avvarrà, oltre che di personale stipendiato, dell'apporto gratuito di volontari, anche in servizio civile, che condividano le finalità dell'Ente.

Il rapporto dei volontari con la Fondazione sarà regolato da apposito contratto che, nel rispetto pieno del presente Statuto, tuteli i diritti del volontario, specie in campo assicurativo e previdenziale, in conformità con le norme che regolano il servizio civile, le organizzazioni del volontariato e la cooperazione allo sviluppo in quanto applicabili e la Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge e secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, composto da liquidità e titoli, crediti, immobili e beni mobili. Il patrimonio potrà essere incrementato:

- dalla parte di rendite non utilizzata in conformità alle delibere del Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali;
- da eventuali ulteriori apporti, anche costituenti elargizioni o contributi - di danaro, titoli, crediti, beni immobili o mobili - a qualunque titolo e con tale destinazione pervenuti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, sia durante la vita che al momento dello scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore

Articolo 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, connesse e di raccolta fondi.
Le rendite, i proventi e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Fondazione potrà costituire, anche recependo mandati di terzi, per esempio in sede testamentaria o di incorporazione di altre fondazioni o enti del terzo settore, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 8

BILANCIO E TRASPARENZA

Bilancio e contabilità

La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili.

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo - su proposta del Presidente - deve essere adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo, anche questa volta su proposta del Presidente - deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Sia per il consuntivo che per il preventivo il progetto di bilancio redatto dal Presidente è messo a disposizione dell'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

Bilancio sociale

La Fondazione adotta un bilancio sociale secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

Il bilancio sociale, fra l'altro, dà atto del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Trasparenza

La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet il bilancio, compreso il bilancio sociale, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Direttore Operativo;
- l'Organo di Controllo e di revisione legale dei conti.

Articolo 10

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato, fra i membri del Consiglio di amministrazione, dal Collegio Internazionale della Consolata per le Missioni Estere – Torino – corso Ferrucci 14, in persona del Legale Rappresentante, con l'autorizzazione del Superiore. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; presenta all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio annuale preventivo e consuntivo; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni.

Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di amministrazione può scegliere altresì tra i suoi componenti un Vicepresidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio è nominato all'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio e, tra di essi, il Presidente della Fondazione, verranno nominati dal Collegio Internazionale della Consolata per le Missioni Estere – Torino – corso Ferrucci 14, in persona del Legale Rappresentante, con l'autorizzazione del Superiore.

Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno un Vicepresidente.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal già menzionato Collegio Internazionale della Consolata, nelle modalità di cui sopra.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017;
- approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo dovrà contenere una situazione patrimoniale e un conto dei profitti e delle perdite, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse, e dovrà essere redatto secondo i modelli man mano suggeriti per gli ETS;

- nomina l'organo di controllo;
- delibera l'accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera in merito allo Scioglimento della Fondazione;
- partecipa, con la propria deliberazione, alle decisioni circa la destinazione del Patrimonio della Fondazione.

Per le delibere aventi ad oggetto: modifiche dello Statuto, Scioglimento della Fondazione e le decisioni circa la destinazione del Patrimonio della Fondazione a norma dell'art 16, le stesse saranno approvate solo con una maggioranza dei votanti qualificata secondo il seguente criterio:

- almeno 2 voti favorevoli su 3 componenti del Consiglio;
- almeno 3 voti favorevoli su 4 componenti;
- almeno 4 voti favorevoli su 5 componenti;
- almeno 5 voti favorevoli su 6 o su 7 componenti.

In ogni caso, la deliberazione non si intende validamente assunta se non è raggiunto il quorum infra indicato in base alla composizione effettiva del Consiglio di Amministrazione al momento della votazione.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi, Commissioni ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione stabilendone le mansioni.

Il Consiglio, con voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri delegati.

Direttore Operativo

Il Consiglio di amministrazione nomina, anche al di fuori dei propri componenti, un Direttore Operativo conferendogli gli opportuni poteri.

Il Direttore Operativo dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione e risponde del proprio operato al Consiglio stesso. Se non è Consigliere, è invitato alle riunioni del Consiglio di amministrazione volta per volta.

Convocazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio;
- b) su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.

La convocazione deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti.

Nel solo caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, qualora si verifichi una parità di voti nelle deliberazioni, il voto del Presidente sarà considerato determinante, avendo valore doppio. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

I membri dell'Organo di controllo sono eletti dal Consiglio di amministrazione fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. — Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dal Consiglio di amministrazione. Al Revisore contabile o alla società a tale scopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Articolo 12

REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di Presidente, di componenti del Consiglio di amministrazione, di sindaco unico-revisore, di membri dell'Organo di controllo e di Direttore Operativo della Fondazione possono essere a titolo gratuito o retribuiti nella misura prevista dall'atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 13

VOLONTARIATO

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c. 4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-

bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione tiene un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione assicura tutti i volontari che operano nella Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 14

LAVORO NELLA FONDAZIONE

I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Articolo 15

AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

La Fondazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Articolo 16

PERDITA DELLA QUALIFICA O SCIoglimento VOLONTARIO

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue con il voto unanime del Consiglio di amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento, o di perdita volontaria della qualifica di Ente di Terzo Settore, nel caso ove non sia possibile proseguire l'attività come ente morale secondo le disposizioni del Codice civile, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo-17

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le fondazioni.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Giovanni TREGLIA

RAITERI Filippo

Veronica IOLI Notaio